



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@lnd.it
comunicazionicru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 178 DATA COMUNICATO 27/03/2025

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Sommario

COMUNICAZIONI	2932
Comunicazioni Segreteria.....	2932
Convocazione Rappresentativa Regionale Juniores Under 19	2932
Convocazione Rappresentativa Regionale Femminile	2933
Convocazione Rappresentativa Regionale Under 15	2934
TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE.....	2935
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.....	2938

COMUNICAZIONI

Comunicazioni Segreteria

Convocazione Rappresentativa Regionale Juniores Under 19

Il Comitato Regionale Umbria, su indicazione del Tecnico preposto, **Sig. Stefano PERUGINI**, convoca per **Mercoledì 02 Aprile 2025**, alle ore **15:00**, presso lo **Stadio Comunale di Costano – Strada di Costano – Bastia Umbra (PG)**, per disputare una seduta di allenamento, i sottoelencati calciatori:

A.S.D. ATLETICO BMG	Gatti Leonardo, Martellini Nicolò.
A.C.D. BEVAGNA	Passaquieti Gabriele.
POL.D. CAMPITELLO	Sinibaldi Giacomo, Zamporlini Giovanni.
A.S.D. CANNARA	Roselli Christian.
A.S.D. CASTIGLION DEL LAGO	Bavone Diego, Bertini Lorenzo, Versiglioni Matteo.
A.S.D. ELLERA CALCIO	Del Vecchio Samuele.
A.S.D. M.A.R.R.A.-S.FELICIANO	Passeri Francesco.
A.S.D. NARNESE CALCIO	Falocco Gian Marco, Marchetti Ettore.
NUOVA ALBA A R.L.	Panichella Nicolò.
A.S.D. OLYMPIATHYUS S.VALENTINO	De Santis Leonardo, Federici Cristian, Jobarteh Bunja.
A.S.D. PIERANTONIO SPORT	Berrettini Gioele, Laassiri Mahdi.
A.S.D. POL. PIETRALONGHESE	Met Hasani Alessandro.
A.S.D. PONTEVECCHIO SRL	Qendro Filippo.
A.S.D. TERNI FOOTBALL CLUB	Jaiteh N Famara, Rossi Learco.
A.S.D. VENTINELLA	Bianchi Federico.
VIRTUS SANGIUSTINO S.S.D.	Bacchi Edoardo.
SSDSRL VIVIALTOTEVERESANSEPOLCRO	Barculli Gabriel.

Gli interessati dovranno presentarsi muniti degli indumenti personali di gioco (compresi parastinchi), della **COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA' E DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'**. Si precisa che in mancanza del certificato medico il calciatore interessato non potrà effettuare l'allenamento o l'eventuale gara amichevole.

DIRIGENTE RESPONSABILE	SIG. Gabriele CILIANI
SELEZIONATORE	SIG. Stefano PERUGINI
MEDICO	A M B U L A N Z A
MASSAGGIATORE	SIG. Cristiano CONFORTO
PREPARATORE DEI PORTIERI	SIG. Adriano MIGLIOSI
COLLABORATORE	SIG. Sergio LUPINI

Il regolamento della F.I.G.C. (art. 76 comma 2 delle N.O.I.F.) dispone che i calciatori sono obbligati a rispondere alla presente convocazione. La mancata partecipazione, per eventuali gravi motivi, dovrà essere **ASSOLUTAMENTE COMUNICATA ENTRO E NON OLTRE LUNEDÌ 31 MARZO 2025 - h.12:00** e motivata al numero di cellulare 335/6664795 documentandola successivamente anche a mezzo fax al n. 075/5069634 oppure ad uno dei seguenti indirizzi e-mail: o cru@lnd.it e comunicazioncru@lnd.it

Convocazione Rappresentativa Regionale Femminile

Il Comitato Regionale Umbria, su indicazione del Tecnico preposto, **Sig. Renato Frizza**, convoca per **Mercoledì 02 Aprile 2025**, alle ore **18:30** presso l'impianto **Federale di Prepo** (sintetico) – Strada di Prepo, 1, **Perugia (PG)**, per disputare una seduta di allenamento, le sotto elencate giocatrici:

A.S.D. NESTOR CALCIO	Liucci Camilla, Martini Michela, Quattrone Erica, Rossi Matilde
NUOVA ALBA A R.L.	Annibaldi Federica, Benedetti Maddalena, Cappelletti Arianna, Ciancaleoni Elena, Ciferri Silvia, Riccardi Chiara, Venturini Alice.
A.C. PERUGIA CALCIO SRL	Bovini Caterina, Freddo Elisa, Gigli Benedetta, Properzi Giulia, Yimga Amina, Zonaria Lucia.
A.S.D. S.SABINA	Bartocchini Emma, Trabalza Maria Giulia.
A.S.D. WOMEN GUALDO CALCIO	Olmi Sara, Saraga Luna.

Le interessate dovranno presentarsi munite degli indumenti personali di gioco (compresi parastinchi) e della **COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA'**. Si precisa che in mancanza del certificato medico la calciatrice interessata non potrà effettuare l'allenamento o l'eventuale gara amichevole.

DIRIGENTE RESPONSABILE	Sig.	Valerio	BRANDA
DIRIGENTI ACCOMPAGNATORE	Sig.	Fabio	BARTOLINI
SELEZIONATORE	Sig.	Renato	FRIZZA
MEDICO		A M B U L A N Z A	
COLLABORATORE TECNICO:	Sig.	Emanuele	MORETTINI
PREPARATORE PORTIERI	Sig.	Andrea	TRIFONE
MASSAGGIATORE	Sig.	Cristiano	CONFORTO

Il regolamento della F.I.G.C. (art. 76 comma 2 delle N.O.I.F.) dispone che i calciatori sono obbligati a rispondere alla presente convocazione. La mancata partecipazione, per eventuali gravi motivi, dovrà essere **ASSOLUTAMENTE COMUNICATA ENTRO E NON OLTRE MARTEDI' 1 APRILE 2025 - h.12:00** e motivata al numero di cellulare 339/7230946 documentandola successivamente anche a mezzo fax al n. 075/5069634 oppure ad uno dei seguenti indirizzi email: o cru@Ind.it e comunicazionicru@Ind.it

Convocazione Rappresentativa Regionale Under 15

Il Comitato Regionale Umbria, su indicazione del Tecnico preposto, **Sig. Danilo VELINI**, convoca per **martedì 01 Aprile 2025**, alle **ore 14:00**, presso l'impianto sportivo **"Francesco Cicogna"** via del Samaritano - **Petrignano di Assisi (PG)**, per una seduta di allenamento, i sottoelencati calciatori.

A.S.D. ANGELANA 1930	Baglioni Giovanni Paolo.
A.C.D. BASTIA 1924	Gigliani Alessandro.
POL.D. CAMPITELLO	Foschi Alessandro.
P.G.S. DON BOSCO A.S.D.	Madera Matteo.
A.S.D. DUCATO SPOLETO	Franchini Jacopo Maria.
A.S.D. NESTOR CALCIO	Montarani Mattia.
NUOVA ALBA A R.L.	Bastianelli Leonardo, Hamdi Adem, Pallini Ludovico, Sigismondi Achille.
ORVIETANA CALCIO S.R.L.	Bacello Nicolò, Basili Emanuele, Lucchetti Giammarco, Vidmidi Stanislav.
A.S.D. PONTEVECCHIO Srl	Vinti Giacomo.
A.S.D. S.SABINA	Sargenti Davide.
A.S.D. SPORTING CLUB TRESTINA	Cassano Antonio, Pucci Michele, Rinchi Alessio, Zitoun Dauod.
A.S.D. TERNI FOOTBALL CLUB	Bencivenga Alessandro, Cinaglia Mattia, Maitini Tommaso, Minicucci Lorenzo.
A.S.D. VIGOR N.GUALDO BASTARDO	Pascucci Tommaso.

Gli interessati dovranno presentarsi muniti degli indumenti personali di gioco (compresi parastinchi), della **COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA' E DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'**. Si precisa che in mancanza del certificato medico il calciatore interessato non potrà effettuare l'allenamento o l'eventuale gara amichevole.

COORDINATORE RAPPRESENTATIVE	SIG. Mauro CIBOTTI
DIRIGENTE RESPONSABILE	SIG. Massimo FANALI
SELEZIONATORE	SIG. Danilo VELINI
MEDICO	DR. Roberto NELLI
COLLABORATORE TECNICO	SIG. Roberto GIACOMETTI
MASSAGGIATORE	SIG. Roberto ROSSI
PREPARATORE DEI PORTIERI	SIG. Andrea LUPORINI
COLLABORATORE	SIG. Roberto CIURNELLA

Il regolamento della F.I.G.C. (art. 76 comma 2 delle N.O.I.F.) dispone che i calciatori sono obbligati a rispondere alla presente convocazione. La mancata partecipazione, per eventuali gravi motivi, dovrà essere **ASSOLUTAMENTE COMUNICATA ENTRO E NON OLTRE LUNEDÌ 31 MARZO 2025 - h.12:00** e motivata al numero di cellulare 340/4765723 documentandola successivamente anche a mezzo fax al n. 075/5069634 oppure ad uno dei seguenti indirizzi email: o cru@lnd.it e comunicazionicru@lnd.it

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituito dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 27 Marzo 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC n. 20593/357pfi 24-25/PM/mf del 26.02.2025.

NEI CONFRONTI DI

- **Sig. Gregorio Paolo Quondam;**
- **Soc. Pol. D. AMC 98.**

per rispondere dell'addebito di cui all'atto di deferimento al quale integralmente si rinvia.

FATTO

Con il provvedimento descritto in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Interregionale Avv. Paolo Mormando ha deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Gregorio Paolo Quondam e la società Pol. D. AMC 98 per i fatti addebitati.

All'udienza di trattazione del 20/03/2025 sono presenti: l'Avv. Edoardo D'UVA in rappresentanza della Procura Federale della FIGC; ed il Sig. Gregorio Paolo Quondam ed il Presidente della Società Pol. D. AMC98 Sig. Claudio RICCI, entrambi assistiti dall'Avv. Dino PARRONI, anch'egli presente.

Il rappresentante della Procura Federale chiede applicarsi le seguenti sanzioni:

- per il Sig. Quondam Gregorio Paolo otto giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza;
- per la società Pol. D. AMC 98 Euro 600,00 di ammenda.

L'avv. PARRONI chiede il proscioglimento per entrambi i deferiti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale Federale Territoriale ritiene raggiunta la prova della responsabilità dei deferiti, con le precisazioni che seguono.

Quanto alla posizione del Sig. Gregorio Paolo Quondam, gli elementi istruttori raccolti dalla Procura Federale appaiono idonei a dimostrare il verificarsi dell'episodio dal quale sono derivate lesioni al calciatore Jacopo Lucentini (peraltro non contestato dagli incolpati) e la volontarietà del gesto da parte del Sig. Quondam.

Le dichiarazioni rese dall'arbitro Sig. Oleksandr Markevych e dagli altri soggetti sentiti dalla Procura, sig.ri Augusto Contenti, Gianluca Boraschini e lo stesso Lucentini, appaiono univoche e concordanti nel collocare la fase di gioco nella parte opposta del campo ove si trovavano in quel momento i calciatori Quondam e Lucentini.

Il Sig. Boraschini, unico testimone oculare al di fuori dell'incolpato e del calciatore colpito, ha riferito che si trovava alle spalle del compagno di squadra Lucentini e che, a palla lontana, il n. 9 della AMC 98 Sig. Quondam si è avvicinato al Sig. Lucentini e gli ha sferrato un pugno al volto.

In particolare il Boraschini ha precisato che poco prima dell'episodio vi era stato un battibecco fra i due relativi ad un fallo subito dal Sig. Quondam e quest'ultimo aveva intimato al Lucentini di stare zitto; dopo la ripresa del gioco, si legge nella deposizione del 3/12/2024, *"...a palla lontana ho visto il nr. 9 della AMC 98 Quondam Gregorio Paolo avvicinarsi a Jacopo Lucentini e sferrargli un pugno al volto. Jacopo Lucentini è caduto a terra l'ho visto sanguinare copiosamente dal naso. Sono a conoscenza che è stato successivamente soccorso e trasportato in Ospedale a Terni dove è stato ricoverato e da quello che so gli è stata riscontrata una frattura nasale con lesione dell'orbita oculare ed è stato successivamente operato"*.

Le lesioni riportate dal Sig. Lucentini sono attestate dalla documentazione sanitaria in atti e la dettagliata dichiarazione del Sig. Boraschini, che si trovava vicino all'azione, appare sufficiente a comprovare la volontarietà del gesto e quindi responsabilità del Sig. Quondam.

Le dichiarazioni sopra riportate contrastano con quanto affermato dall'incolpato: risulta infatti smentita la circostanza che egli abbia colpito l'avversario involontariamente, nel tentativo di smarcarsi e di colpire il pallone nel corso di un'azione che si stava sviluppando nelle sue vicinanze, visto che – si ripete – dichiarazioni concordanti hanno consentito di appurare che il pallone si trovasse dall'altra parte del terreno di gioco.

Non può essere condivisa neanche l'argomentazione difensiva secondo la quale non sarebbe stata raggiunta la prova della colpevolezza del deferito "oltre ogni ragionevole dubbio", anche alla luce del fatto che *"(...) è principio consolidato della giustizia sportiva che lo standard probatorio richiesto non si spinge fino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito - certezza, che peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. La sua definizione prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. A tale principio vigente nell'ordinamento deve assegnarsi una portata generale; sicché deve ritenersi adeguato un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito"* (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Sezioni Unite, Decisione n. 6/2016).

Né, da ultimo, si può ritenere sovrapponibile al caso di specie il precedente menzionato dal Difensore degli incolpati (decisione di questo Tribunale del 22-28/6/2023), atteso che in quel procedimento – al contrario di questo che ci occupa - il testimone, che si trovava distante dal terreno di gioco, non era stato in grado di riferire se il fatto fosse avvenuto intenzionalmente o meno.

Quanto al trattamento sanzionatorio, tenuto anche conto delle conseguenze lesive derivate al sig. Lucentini, la richiesta formulata dalla Procura Federale appare congrua e commisurata ai fatti, pertanto va irrogata al sig. Gregorio Paolo Quondam la sanzione di 8 (otto) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza.

Per quanto riguarda la posizione della AMC 98, non essendo stata fornita alcuna prova liberatoria, deve ritenersi sussistente la responsabilità oggettiva ex art. 6, comma 2, C.G.S. della Società.

Ciò non di meno, non si può fare a meno di rilevare la marginalità del ruolo ricoperto dalla società di calcio in relazione al gesto del calciatore commesso durante una fase di gioco, seppure a palla lontana; senza contare che, se l'episodio fosse stato visto e refertato dal direttore di gara, verosimilmente il calciatore sarebbe stato sanzionato e la società no.

Si impone quindi nel caso di specie l'applicazione di una sanzione che, attraverso un'adeguata attenuazione del *quantum*, risponda a criteri di giustizia sostanziale e di ragionevolezza.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ritiene congruo applicare alla Soc. Pol. D. AMC 98 la sanzione dell'ammenda di Euro 100,00 (cento).

P.Q.M.

Il Tribunale dichiara la responsabilità dei deferiti disponendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- **al Sig. Gregorio Paolo Quondam 8 (otto) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza;**
- **alla società Pol. D. AMC 98 Euro 100,00 di ammenda.**

Sentenza integrale depositata in Perugia il 27 marzo 2025.

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Avv. Maurizio Lorenzini

Rag. Riccardo Toccaceli

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dal Dott. Domenico Oristanio e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 27 Marzo 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

ECCELLENZA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. NARNESE CALCIO** IN MERITO ALLA GARA NARNESE CALCIO – ELLERA CALCIO DISPUTATASI A NARNI IL 09.03.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 163 COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 12.03.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **AMMENDA DI €. 1.500,00;**
- **NR. UNA GARA DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 27.03.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

La società reclamante si duole del provvedimento assunto dal G.S. riportata nel C.U. nr. 163 del Comitato Regionale Umbria del 12.03.2025.

Invero, il provvedimento impugnato appare corretto nella qualificazione dei fatti, connotati da gravità, in ragione del fatto che un assistente è stato attinto dagli oggetti lanciati dalle tribune. Ne deriva che l'entità delle sanzioni irrogate dal G.S., anche in considerazione della recidiva ex art. 18 C.G.S., risulta commisurata ai fatti e immune da censure.

Alla luce di quanto sopra la sanzione irrogata dal G.S. appare congrua e meritevole di conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Dott. Domenico Oristanio

Rag. Riccardo Toccaceli

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 27 Marzo 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

PROMOZIONE

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **ACD MONTONE** IN MERITO ALLA GARA SELCI NARDI - MONTONE DISPUTATASI A SELCI IL 15.03.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 169 COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 19.03.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE MANUALI MATTIA PER QUATTRO GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 27.03.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Il Direttore di gara ha confermato a questa Corte quanto dal medesimo descritto nel referto di gara.

Anche a volere, in ipotesi, riconoscere che il comportamento del calciatore Manuali non abbia integrato una minaccia, come prospettato dalla società reclamante, il comportamento stesso è comunque certamente irraguardoso e come tale adeguatamente sanzionato dal G.S. con il minimo edittale di cui all'art. 36 comma 1 lettera a).

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Maria Grazia Cespa e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 27 Marzo 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI A2

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. FANELLO CALCIO ORVIETO** IN MERITO ALLA GARA ROMEO MENTI – FANELLO CALCIO ORVIETO DISPUTATASI A ALLERONA IL 08.03.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 163 COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 12.03.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **UNA GIORNATA A PORTE CHIUSE;**
- **AMMENDA DI €. 800,00.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 27.03.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

In sede di audizione di fronte a questa Corte l'Arbitro ha confermato quanto descritto nel supplemento di rapporto, nel quale riporta di aver sentito sostenitori riconducibili alla società Fanello Calcio Orvieto rivolgere più frasi dal chiaro contenuto offensivo per motivi di colore della pelle - e dunque discriminatori - nei confronti del calciatore del Romeo Menti Jalloh Moahmed.

Come noto, l'art. 61 comma 1 C.G.S. prevede che *"I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare"*.

Alla luce di quanto precede, la delibera adottata dal G.S. appare corretta e meritevole di integrale conferma anche per ciò che riguarda la natura ed entità delle sanzioni irrogate.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Avv. Maria Grazia Cespa

Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dall'Avv. Claudia Gillosi, Componenti, nella sua **riunione del 27 Marzo 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

UNDER 16 REGIONALE

NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL SIG. MARTELLI LUIGI ESERCENTE POTERE GENITORIALE (FIGLIO MARTELLI THOMAS) TESSERATO A.S.D. CANNARA IN MERITO ALLA GARA CANNARA – S.SABINA DISPUTATASI A CANNARA IL 01.03.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 49 DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ORVIETO DEL 06.03.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE MARTELLI THOMAS FINO AL 30.09.2029.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 27.03.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dall'esame degli atti ufficiali di gara, nonché all'esito dell'audizione del reclamante la Corte osserva quanto segue.

La gravità del fatto non può essere posta in discussione, così come l'altrettanta gravità della condotta posta in essere dal calciatore Martelli Thomas, anche alla luce della documentazione medica acquisita al referto. Considerato peraltro che dalla suddetta documentazione medica (verbale di pronto soccorso) non emerge la "lesione personale" di cui all'art. 35 comma 4 CGS, la Corte ritiene congruo determinare la sanzione nella squalifica fino al 30.09.2028.

P.Q.M.

**In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore Martelli Thomas fino al 30.09.2028.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Avv. Claudia Gillosi

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 27 MARZO 2025.

Il Segretario
Matteo Donato

Il Presidente
Luigi Repace